

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

(47<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Assegnazione di un contributo annuo alla "Casa di Goldoni" di Venezia » (396) (D'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri);  
« Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » (1030) (D'iniziativa del senatore Gronchi) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 695, 696, 697, 698, 699, 700
BASILE . . . . .	697, 698
CASSANO . . . . .	699
DONATI . . . . .	695, 697, 698, 699
FERRONI . . . . .	697, 698, 699
GRANATA . . . . .	698, 700
LIMONI . . . . .	698
MONALDI . . . . .	696, 697
MONETI . . . . .	696
MORABITO . . . . .	696, 697
PIOVANO . . . . .	696
ZACCARI . . . . .	696

« Riconoscimento di titoli esteri equiparabili alla libera docenza » (1192) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	690, 691, 692, 694, 695
----------------------	-------------------------

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	Pag. 695
CASSANO . . . . .	693, 694, 695
DONATI . . . . .	693
GRANATA . . . . .	692
MONALDI, relatore . . . . .	690, 691
MONETI . . . . .	689

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bosco, Cassano, Donati, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ferroni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Caleffi.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:  
« Riconoscimento di titoli esteri equiparabili alla libera docenza » (1192)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento di titoli esteri equiparabili alla libera docenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge tende al conseguimento di due finalità: riconoscere ai cittadini stranieri i titoli conseguiti all'estero equiparabili alla libera docenza, e riconoscere analoghi titoli di studio conseguiti da cittadini italiani all'estero negli anni precedenti al 1945. È prevista una apposita Commissione che, nominata di volta in volta, su designazione della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composta di tre professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, deve determinare la equiparabilità del titolo conseguito all'estero alla libera docenza.

Il criterio informatore, naturalmente, è molto lodevole, perchè la scienza, la cultura non conoscono frontiere e questo è uno dei mezzi per eliminarle laddove esse esistono; si tratta però di vedere come questo criterio possa essere applicato.

Vorrei innanzitutto ricordare ai colleghi che esiste già qualcosa di analogo nella nostra legislazione, infatti: il testo unico del 1933 prevedeva la possibilità del riconoscimento di titoli conseguiti all'estero da cittadini italiani e stranieri, con particolari modalità. In linea generale erano le singole Università, indicate in apposite tabelle, che davano il riconoscimento dei titoli, oppure interveniva direttamente il Ministro il quale, comunque, si avvaleva sempre delle Università e demandava ad esse il riconoscimento medesimo. In sostanza, è il sistema che vige tuttora, perchè di solito il Consiglio di facoltà assume informazioni sui titoli acquisiti, sul *curriculum* degli studi, dopo di che ammette il candidato a sostenere l'esame di laurea, senza o con parziale riesame di alcune materie di profitto. Nel campo della me-

dicina, per esempio, si ammette un giovane laureato in un'altra nazione alla discussione della tesi di laurea, dopo che egli abbia sostenuto, però, le prove in alcune materie fondamentali, come clinica chirurgica, clinica medica, clinica ostetrica.

Questo per quanto riguarda il riconoscimento degli studi universitari fatti in altre nazioni; esistono poi altre norme, ma non è il caso di occuparsene in questa sede, per il riconoscimento dei titoli per l'ammissione alle facoltà universitarie.

Abbiamo poi la legge 26 marzo 1953, n. 188, che rappresenta un precedente molto più vicino rispetto alle finalità perseguite dal presente provvedimento: essa stabilisce appunto le modalità per l'ammissione dei cittadini stranieri all'esame di abilitazione alla libera docenza. Si dice, infatti, che possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della libera docenza anche stranieri che siano in possesso di diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento, conseguiti presso Università o Istituti superiori italiani, oppure di titoli equipollenti a quelli richiesti per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione è stabilita con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del principio di reciprocità.

Ecco, quindi, che si affaccia il principio di reciprocità, in base al quale cittadini stranieri possono conseguire la libera docenza in Italia, sempre che lo Stato al quale essi appartengono assicurino il trattamento di reciprocità.

Fatta questa premessa, passo ora alla valutazione del presente disegno di legge. Ho già detto che il provvedimento in esame si propone due finalità: riconoscere ai cittadini stranieri i titoli conseguiti all'estero equiparabili alla libera docenza, e riconoscere analoghi titoli di studio conseguiti da cittadini italiani all'estero negli anni precedenti al 1945.

Ora, per quanto riguarda il secondo punto, mi pare che la dizione non sia molto chiara, perchè l'articolo 4 dice: « Con le medesime modalità, previste dagli articoli che precedono, il riconoscimento può essere chiesto anche da cittadini italiani per titoli conse-

guiti all'estero fino alla data del 31 dicembre 1945 ». A quali titoli ci si riferisce? Soltanto alla libera docenza? È necessaria una precisazione!

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatore Monaldi, ma la libera docenza come tale esiste soltanto in Italia, non esiste negli altri Paesi.

**MONALDI, relatore.** Si tratterebbe di titoli equipollenti, ma bisogna precisarlo, perchè ci sono altri titoli, come per esempio la laurea, che potrebbero essere riconosciuti validi in Italia. Mi sembra poi che la portata dell'articolo 4 debba essere chiarita anche sotto un altro aspetto, cioè fissando il termine entro il quale il riconoscimento è consentito.

**PRESIDENTE.** Penso che per quanto concerne l'articolo 4 si debba naturalmente prescindere dal principio di reciprocità, e quindi anche questo deve essere chiarito.

**MONALDI, relatore.** Certamente.

Gli altri articoli prevedono il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero equiparabili alla libera docenza, sulla base del principio di reciprocità. Ma la reciprocità richiederebbe un equipollente istituto di libera docenza negli altri paesi, che non sempre esiste.

Com'è possibile allora precisare l'esistenza di questa condizione della reciprocità ed equiparare alla libera docenza italiana titoli conseguiti in Paesi esteri, specie in quelli che non prevedono nel loro ordinamento titoli analoghi alla docenza medesima? È quello che vorrei capire e se il rappresentante del Governo, o qualche altro collega, volessero darmi un chiarimento su questo punto, gliene sarei molto grato.

Un'altra considerazione che mi sembra ancora più importante è la seguente: quando diamo la libera docenza, conferiamo il diritto all'insegnamento, ma non conferiamo il diritto all'esercizio professionale. Ora, esistono materie il cui insegnamento non è possibile se non si è contemporaneamente abilitati all'esercizio professionale, come per

esempio la clinica medica, la clinica chirurgica, la semeiotica. Come si fa a risolvere questo problema? È una questione che non ha nulla a che fare con le precedenti leggi.

Questa è la riserva più forte che sollevo in merito al disegno di legge. Per il resto la iniziativa è pienamente da lodare, perchè tende ad infrangere quelle barriere che ancora esistono nel campo della cultura e della ricerca scientifica tra i vari Paesi.

Desidero pertanto sapere come si possano superare le difficoltà che ho illustrato. Mentre la difficoltà relativa alla reciprocità si può probabilmente superare, non vedo come si possa superare l'altra.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare qualche osservazione per chiarire la portata di questo disegno di legge.

I cittadini stranieri che abbiano conseguito all'estero titoli equiparabili alla libera docenza e che ambiscano al riconoscimento di tali titoli ne fanno domanda e una Commissione appositamente nominata accorda eventualmente il riconoscimento. Mi pare che fin qui il disegno di legge sia chiaro.

Il senatore Monaldi si chiede come faranno coloro che hanno avuto il riconoscimento dei titoli ad esercitare l'insegnamento.

**MONALDI, relatore.** Prima di proseguire leggiamo l'articolo 3: « Coloro che ottengono il riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1 della presente legge possono chiedere, ai fini dell'esercizio dell'insegnamento, l'iscrizione fra i liberi docenti di una Università od Istituto di istruzione universitaria ».

**PRESIDENTE.** Ma l'iscrizione, per quanto io ne so, non implica poi l'obbligo dell'insegnamento. Non so se nella facoltà di medicina si faccia eccezione, ma nelle altre facoltà il libero docente non sempre svolge il suo compito.

**MONALDI, relatore.** L'insegnamento è condizione indispensabile per avere la conferma dopo cinque anni.

PRESIDENTE. Certo vi è contraddizione nell'attribuire il titolo di « docente » quando ad esso non corrisponde alcuna funzione di insegnamento (sono spietato, scusate, ma mi pare che tutto si riduca ad un *flatus vocis*), ma il titolo ha certamente il suo prestigio, la sua importanza; e gli stranieri mostrano di apprezzarlo molto, altrimenti non si spiegherebbe una iniziativa del Governo per un siffatto riconoscimento.

GRANATA. Noi condividiamo sostanzialmente le considerazioni espresse dal senatore Monaldi in merito a questo disegno di legge, e concordiamo soprattutto con le preoccupazioni e le riserve da lui manifestate.

Chi vi parla, proprio pochi minuti fa, discutendo di questo disegno di legge con i colleghi di sua parte, sottolineava l'apparente contraddizione, che l'onorevole relatore ha poco fa rilevato, tra il riconoscimento della equiparazione alla libera docenza di titoli conseguiti all'estero e le limitazioni all'esercizio dell'attività professionale, attività che in certe discipline è condizione preliminare per lo svolgimento di una attività didattica.

Ora, prima di esprimere in sede politica il nostro giudizio sul disegno di legge, noi vorremmo che si arrivasse — e auspichiamo che l'onorevole rappresentante del Governo voglia in questo venirci incontro — ad una puntuale chiarificazione di questi aspetti contraddittori ed oscuri del testo. Io porrò pertanto alcuni quesiti.

Innanzitutto, poichè in alcuni Paesi stranieri, tra i quali quelli di lingua anglosassone, non esiste un titolo che corrisponda alla libera docenza italiana, quali criteri dovranno essere adottati per stabilire in linea di massima il principio della equipollenza?

PRESIDENTE. Evidentemente non potrà sussistere la reciprocità, se mancano i titoli.

GRANATA. Allora è implicitamente esclusa la possibilità di accordare la equipollenza dei titoli conseguiti, per esempio, nelle università di lingua anglosassone.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma mi pare che si stia anticipando il giudizio della Commissione apposita.

GRANATA. Ma la legge deve dare delle indicazioni di massima, altrimenti si lascerebbe una discrezionalità troppo ampia a questa Commissione, che potrebbe andare anche oltre il limite che il legislatore intende porre.

Un altro quesito si riferisce alla reciprocità in rapporto all'esercizio dell'attività professionale. Cioè, noi vogliamo sapere se è consentito, o può essere consentito con opportuno emendamento al disegno di legge, a laureati presso università straniere di esercitare attività professionale in Italia in forza del principio della reciprocità. Pare che le leggi attualmente vigenti in linea di massima non consentano ciò. Allora, il disegno di legge sarebbe equivoco nella impostazione, cioè esso non risolverebbe alcuni problemi di fondo che scaturiscono dalla esigenza di più larghi scambi culturali e accademici tra i vari paesi. O il disegno di legge ha lo scopo di favorire questi scambi, sul piano concreto dell'attività didattica e scientifica, oppure esso vuole limitarsi a concedere dei titoli accademici. Lo stesso Presidente rilevava poc'anzi come, di fatto, il riconoscimento non offrirebbe nessuna concreta possibilità agli stranieri di insegnare nelle nostre università e, quindi, per reciprocità, di consentire a studiosi italiani di insegnare in università straniere. Se dovesse essere veramente questo lo spirito del disegno di legge, non varrebbe neanche la pena di interessarsene gran che. O riteniamo che sia un'iniziativa utile, importante, che apre delle prospettive nuove (e su certe esigenze possiamo essere d'accordo, ma allora il provvedimento va rielaborato, reso più organico, nel senso che affronti anche il problema della reciprocità del riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'esercizio dell'attività professionale), oppure riconosciamo che è un'iniziativa che non affronta e non risolve alcuno dei problemi che sono all'attenzione di tutto il mondo universitario internazionale. Ecco i quesiti che noi poniamo. E solo dopo gli oppor-

tuni chiarimenti esprimeremo il nostro giudizio definitivo sul disegno di legge.

**D O N A T I .** Convengo col relatore Monaldi e col senatore Granata sulla necessità di chiarire meglio la portata del disegno di legge. Dico subito però che io non credo che si tratti di un semplice riconoscimento accademico. A me risulta, per esempio, il caso di uno straniero che esercita funzioni di tecnico presso una nostra università, il quale ha avuto l'incarico di svolgere un corso e ha anche firmato i libretti. Senonchè ora si minaccia l'invalidazione del corso, per il motivo che uno straniero non può legalmente ricevere tale incarico.

Ora, il riconoscimento del titolo di docente concesso ad uno straniero a me pare che consenta di superare questo ostacolo. Infatti, in quanto ha tale titolo, riconosciuto dallo Stato italiano, egli può esercitare la docenza.

**C A S S A N O .** Ma non l'insegnamento ufficiale.

**D O N A T I .** La docenza e anche l'insegnamento ufficiale: non si tratta di esercizio professionale, ma di esercizio dell'insegnamento.

Comunque, per certe materie, il problema del riconoscimento della libera docenza non si può disgiungere da quello dell'esercizio professionale, come ha osservato giustamente il senatore Monaldi.

Anche la discriminazione temporale posta per gli italiani dal disegno di legge è discutibile. Vi possono essere italiani che hanno conseguito titoli presso università straniere dopo il 1945, e non sarebbe giusto escluderli dal riconoscimento, quando tale riconoscimento viene accordato agli stranieri che si trovano nelle identiche condizioni. Mi si potrebbe obiettare che, se uno è italiano, si sottoporrà alle comuni norme per ottenere la libera docenza. Ma allora io chiedo: perchè lo straniero non si sottopone anch'egli alle comuni norme per ottenere quel titolo? Insomma, non vedo perchè ciò che si dà agli stranieri si debba negare agli italiani. D'altra parte, faccio questa semplice osservazione:

uno straniero può chiedere l'equiparazione del suo titolo alla libera docenza senza conoscere la lingua italiana? Egli dovrebbe in questo caso insegnare nella sua lingua in Italia. Ciò potrebbe anche essere simpatico, ma io penso che si dovrebbe richiedere un minimo di conoscenza della lingua italiana. Non vedo perchè dovremmo dare semplicemente un titolo accademico perchè lo straniero se ne fregi, magari, all'estero e non chiedere quel minimo che giustifichi il titolo stesso.

In altri termini, penso che il disegno di legge sia accettabile nel suo spirito, ritengo che si debba anche andare oltre l'attuale sua impostazione, ma è necessario precisare alcuni punti, senza di che non si farebbe che concedere una delega ad una commissione nominata dal Ministro. Ora, io non avrei nessuna difficoltà a dare una delega al Ministro, ma qui non si tratta di una delega al Ministro, bensì di una delega ad una commissione nominata dal Ministro.

Concludendo, credo che il disegno di legge debba essere modificato. Mi riservo comunque un giudizio dopo che avrò sentito le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in questi termini.

**C A S S A N O .** Signor Presidente, questo disegno di legge viene presentato in un momento forse quanto mai sfavorevole ed inopportuno. Mai come oggi, infatti, la libera docenza è oggetto di critiche, tanto che si discute se tale titolo debba ancora essere mantenuto. Ci sono facoltà, come la nostra, per esempio, che sono in buona parte orientate verso l'abolizione della libera docenza. Non è questa la sede per dire quali sarebbero i motivi per abolirla, almeno in medicina. Tra parentesi, in medicina la libera docenza è un titolo accademico usato strumentalmente a fini professionali e questo è motivo di decadenza. Ma il relatore ha posto il dito sulla piaga. Egli ha detto che non esistono titoli analoghi alla libera docenza, almeno nei paesi di lingua anglosassone. Io dico che non esistono neanche nei paesi di lingua francese, Francia e Belgio. L'aggregazione, per esempio, è cosa del tutto diversa, in certo senso molto più severa. E si tratta, poi, di un titolo temporaneo: esso scade, come i

colleghi certamente sapranno, dopo un certo numero di anni e non è rinnovabile.

In che cosa consiste allora l'equipollenza? Con quali titoli stranieri potremmo misurare la nostra libera docenza? Non certo con l'aggregazione francese e nemmeno con lo esercizio del *teaching* inglese.

PRESIDENTE. Forse con il dottorato. Il dottorato è assimilabile alla libera docenza italiana e, per la facoltà di medicina, all'abilitazione all'esercizio della professione.

CASSANO. Assolutamente no! L'abilitazione all'esercizio professionale in Francia dovrebbe equivalere all'abilitazione all'insegnamento universitario in Italia? Non voglio fare dello sciovinismo, purtroppo la nostra libera docenza vale poco, ma non per questo si deve contribuire a deteriorare ancora questo istituto.

D'altra parte, io ho una certa esperienza in proposito, ho fatto parte di commissioni per gli esami di libera docenza ai quali si sono presentati degli studiosi stranieri. In sostanza, si tratta di una cosa semplicissima, o poco più complessa di quanto è previsto dal disegno di legge: si fa la domanda, ci si presenta dinanzi alla commissione; la commissione discute i titoli scientifici e poi i candidati forniscono una prova della loro capacità di insegnamento. E viene qui anche la questione della lingua: si assegna un tema di lezione e dopo 24 ore i candidati debbono essere in grado di svolgere la lezione nella nostra lingua. Eventualmente, se si volesse, con maggiore generosità, arrivare a stabilire che nel nostro paese si può insegnare, oltre che in lingua italiana, anche in una lingua straniera, si potrebbe farlo, stabilendo che le lezioni possono essere tenute anche in inglese e in francese. Purtroppo però il nostro corpo studentesco non sarebbe in grado di seguire lezioni in lingua straniera.

Mi pare dunque che allo stato attuale delle cose gli stranieri possano già conseguire la libera docenza con la massima facilità: non più tardi di un anno fa, infatti, abbiamo concesso la libera docenza ad uno studioso spagnolo, incaricato addirittura per l'insegnamento di endocrinologia presso l'Univer-

sità di Barcellona; precedentemente, un altro studioso spagnolo di Madrid aveva partecipato agli esami e aveva conseguito brillantemente la libera docenza in oculistica.

Ritengo, in sostanza, che il presente disegno di legge non faccia altro che confondere le idee e creare dei turbamenti, facendo sorgere il sospetto che attraverso questo riconoscimento concesso da una commissione, sia pure di nomina ministeriale, si voglia saltare il fosso, diciamo, dell'esame di abilitazione professionale.

La libera docenza dovrebbe essere un titolo puramente accademico e non dovrebbe avere alcuna rilevanza, neanche ai fini del punteggio, quando si tratti di concorsi che siano al di fuori dell'ambito accademico. Questo è un parere personale, di cui però sono profondamente convinto. Una delle ragioni più gravi della decadenza dell'istituto della libera docenza risiede nel fatto che tale titolo è considerato uno strumento di successo professionale, sicchè molte persone, sia pure di alto valore professionale, ma che non hanno alcuna attitudine per la ricerca, nessuna curiosità nei confronti dei problemi scientifici, sono costrette malamente ad affrontare la ricerca stessa inquinando così la produzione scientifica del nostro Paese, che non è inferiore, certo, quantitativamente a quella di altri paesi d'Europa e d'America, ma lo è complessivamente nella sua qualità, a causa di questo frammischiarsi della ricerca pura, disinteressata, compiuta dal vero ricercatore, con tutte quelle indagini che non hanno nulla di scientifico, ma solo lo obiettivo di fare acquisire un titolo.

Ecco i motivi per cui esprimo delle perplessità nei confronti di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente, però, l'articolo 4 che ha un aspetto più umano, direi, perchè viene incontro alle aspirazioni di tutti quei cittadini italiani i quali, per motivi politici, non poterono partecipare in Italia agli esami di abilitazione alla libera docenza e furono costretti negli anni precedenti al 1945 a conseguire all'estero analoghi titoli di studio.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

47ª SEDUTA (23 giugno 1965)

CASSANO. Sono passati venti anni, signor Presidente! Se in questo frattempo essi non hanno seguito il progresso scientifico, come possiamo concedere loro, sia pure per ragioni che dal punto di vista umano sono nobilissime, un riconoscimento? Sarebbe una stortura: la stessa stortura di quella legge, per esempio, in base alla quale è stato riconosciuto a coloro che ingiustamente furono allontanati dalla scuola per motivi politici o razziali, il diritto di insegnare oltre i normali limiti di età, come se l'encefalo di chi è stato perseguitato fosse diverso, e come se l'aver sofferto un'ingiuria sul terreno politico o razziale cancellasse quelle ragioni di ordine fisiologico per cui non è possibile esercitare l'insegnamento oltre una certa età.

PRESIDENTE. Credo che tutti i pareri siano stati espressi; non so adesso se il rappresentante del Governo intenda dare subito dei chiarimenti, o se non ritenga più opportuno approfondire l'esame del provvedimento.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero soltanto ricordare che il presente disegno di legge è stato sollecitato dal Ministero degli esteri; il Consiglio superiore della pubblica istruzione, chiamato ad esprimere il suo parere, si è dichiarato in linea di massima favorevole allo schema del disegno di legge stesso, richiamando l'attenzione sull'esigenza di prevedere — ed infatti ciò è stato previsto — due supplenti tra i membri della Commissione all'uopo nominata, per la valutazione della equiparabilità alla libera docenza del titolo conseguito all'estero.

Ciò premesso, mi sembra tuttavia che le obiezioni mosse sia dal relatore che da altri colleghi siano piuttosto serie e meritino un approfondito esame, quindi pregherei lo onorevole Presidente di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione dei disegni di legge: « Assegnazione di un contributo annuo alla "Casa di Goldoni" di Venezia » (396) d'iniziativa dei senatori Ferroni ed altri; e: « Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » (1030) d'iniziativa del senatore Gronchi**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Assegnazione di un contributo annuo alla "Casa di Goldoni" di Venezia » di iniziativa dei senatori Ferroni, Gatto Eugenio, Oliva, Pasquato, Lorenzi, Bonacina, Moro, Valmarana, Gianquinto e Tolloy; e: « Contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » d'iniziativa del senatore Gronchi.

DONATI. Chiedo la parola per porre una questione sospensiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo che esistono diversi disegni di legge tendenti ad assegnare contributi dello Stato a questo o quell'Ente particolare, in rapporto alle esigenze di ordine locale e culturale; non ci risulta chiaro, però, il motivo per cui qualcuno di questi progetti va avanti, qualche altro no. Forse dipende dal fatto che qualche presentatore sa sollecitare o magari ottenere un « sì » dalla Commissione finanze e tesoro, altri invece non hanno questa forza e quindi le loro proposte vengono accantonate.

A prescindere da tutto questo, comunque, mi pare che non sia opportuno che la nostra Commissione deliberi su singoli disegni di legge di questo tipo, senza una visione organica delle esigenze dei vari istituti culturali esistenti e delle disponibilità finanziarie. Propongo, perciò, di sospendere la discussione dei due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno e di stabilire che di qui a qualche tempo, tra sei mesi, per esempio, venga fatto un esame complessivo di tutte le proposte che giacciono dinanzi alla Commissione, concernenti contributi ad enti culturali, in maniera che possiamo decidere in rapporto ad una visione globale e per una

equa distribuzione delle disponibilità esistenti.

**MONETTI.** Mi associo alla proposta del senatore Donati.

**PRESIDENTE.** Il senatore Donati ha avanzato una proposta sospensiva; secondo il Regolamento possono parlare due senatori a favore e due contro.

**PIOVANO.** Ritengo anche io che trattandosi di deliberare sulla opportunità di interventi dello Stato a favore di istituzioni che hanno certamente un loro significato, ma la cui competenza non è sempre ben definita, sia doveroso un esame panoramico. Perchè tutto questo non venga assolutamente frainteso, nel senso che ci si voglia opporre in qualche modo ai due disegni di legge in discussione, penso che sarebbe giusto costituire una Sottocommissione e sollecitare, per quanto è possibile, l'esame di tutte le proposte, concernenti contributi ad enti culturali, che giacciono dinanzi alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il senatore Piovano, comunque, aderisce alla proposta sospensiva avanzata dal senatore Donati?

**PIOVANO.** Certamente.

**MONALDI.** Vorrei ricordare che questo problema sorse già in altri tempi in seno alla Commissione igiene e sanità per una serie di richieste che venivano presentate dal Ministero; allora si propose — non so poi come siano andate le cose — di sospendere ogni discussione sulle singole proposte e promuovere invece un disegno di legge che stabilisse delle direttive generali per l'erogazione di eventuali contributi.

Mi dispiace che questa discussione sia avvenuta proprio quando è all'ordine del giorno il disegno di legge presentato dal senatore Ferroni, che certamente riguarda un ente di grande importanza. Io penso che il senatore Donati abbia posto il problema da un punto di vista assolutamente generale. Comunque, debbo dire che anch'io, al pari

del senatore Donati, sono del parere che si debba avere una visione organica dei provvedimenti di questo genere, per trovare una soluzione più equa.

**PRESIDENTE.** Ora ascolteremo oratori che espongano un parere diverso.

**ZACCARI.** Pur riconoscendo, in via di principio, il fondamento della proposta del senatore Donati, io non vedo a quale risultato concreto essa possa portare.

Noi abbiamo esaminato molte volte proposte di questo genere e, come giustamente è stato rilevato, la Commissione finanze e tesoro dà pareri ora favorevoli ora contrari.

**PRESIDENTE.** La 5<sup>a</sup> Commissione si pronuncia solo sulla copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione e non sul merito dei disegni di legge.

**ZACCARI.** Quindi, per una discussione completa ed esauriente del problema, si da poter operare anche delle scelte, bisognerebbe che vi fosse un preventivo accordo dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro con la Commissione finanze e tesoro, altrimenti la proposta del senatore Donati si risolverebbe in un rinvio *sine die* di ogni provvedimento.

**PRESIDENTE.** Non credo che il senatore Donati intenda questo. Egli parla di un riesame.

**ZACCARI.** Ho l'impressione che aderendo alla proposta del collega ci porremo nella condizione di non potere assegnare contributi ad istituzioni culturali per lungo tempo e, in particolare, di non poter prendere in considerazione i disegni di legge che sono già all'ordine del giorno.

**MORABITO.** Le osservazioni fatte dal collega Donati sono pertinenti e hanno il loro fondamento. Penso però che l'esame del disegno di legge del senatore Ferroni non debba essere rinviato e ciò non perchè tra i presentatori vi siano colleghi della mia parte, ma perchè, per lo scopo

si propone, esso mi appare degno della massima considerazione. Sarebbe grave ritardare un intervento a favore di un ente che tende alla valorizzazione del nostro teatro e, in particolare, della opera del Goldoni, considerato il padre della commedia italiana.

In ogni caso, quanto giustamente è stato rilevato dal collega Donati si potrà accettare come raccomandazione, perchè in futuro si proceda ad un esame complessivo del problema dei contributi ad enti culturali. Non credo — ripeto — che si possano negare 10 milioni all'anno per valorizzare un Istituto che potrà suscitare, specialmente nei giovani, rispetto e stima per coloro che con il loro genio hanno onorato il teatro italiano.

**D O N A T I.** La questione che io faccio non è per il disegno di legge d'iniziativa del senatore Ferroni. La mia proposta sospensiva vale anche per il disegno di legge sull'Accademia di San Luca.

**M O R A B I T O.** Esaminiamoli tutti e due. Comunque, io sono contrario alla sospensiva.

**P R E S I D E N T E.** Anche il relatore sul disegno di legge n. 396, senatore Limoni, avrebbe desiderio di parlare. Ma, una volta proposta la sospensione, ci si deve attenere ai termini del Regolamento: io posso concedere la parola a non più di due oratori a favore e due contro.

**F E R R O N I.** Mi pare che il relatore abbia diritto di esprimere il suo parere.

**P R E S I D E N T E.** Sì, purchè sia superata la proposta sospensiva.

**B A S I L E.** Mi pare che la pregiudiziale sia un po' vaga.

**P R E S I D E N T E.** Se si vuole chiarire in quali termini è proposta la sospensiva lo si può fare. Lo chiarisca lei, senatore Donati.

**D O N A T I.** Io propongo che entro sei mesi da oggi la Commissione esamini tutti

i disegni di legge per la concessione di contributi ad istituzioni culturali, previo parere della Commissione finanze e tesoro e conoscendo l'entità dei fondi disponibili per tutti i contributi.

**F E R R O N I.** Si dovrebbero riesaminare tutti i contributi già concessi, se si volesse seguire un principio di equità.

**D O N A T I.** Questo non si potrebbe fare che con una proposta di abrogazione. Comunque, ritengo che sarebbe giusto esaminare la questione nel modo più ampio ed organico.

Se invece potessimo avere un parere su una copertura complessiva, che potrebbe essere di 100, 150, 200 milioni, saremmo poi noi a decidere quali istituzioni debbano fruire del contributo e in quale misura, senza essere costantemente legati alla Commissione finanze e tesoro, la quale dice sì a questo e no a quell'altro disegno di legge.

**B A S I L E.** Questo bisognerebbe farlo anno per anno.

**M O N A L D I.** Vorrei domandare al senatore Donati se non sarebbe possibile trasformare la sua proposta in un ordine del giorno dopo la discussione dei due disegni di legge posti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno. Altrimenti sembrerebbe che noi ci siamo impuntati su questi due disegni di legge, mentre fin qui ne abbiamo approvati altri analoghi.

**P R E S I D E N T E.** Si deve dare atto alla Presidenza della Commissione di essersi fatta scrupolo fino ad oggi di mettere all'ordine del giorno delle nostre sedute i vari disegni di legge di questa natura. Non si poteva, per esempio, non porre all'ordine del giorno un disegno di legge come quello sull'Accademia di San Luca, per la cui copertura non c'è alcuna riserva da parte della 5ª Commissione. La indicazione della copertura nel disegno di legge del senatore Ferroni non è stata ritenuta, invece, esauriente; la Commissione finanze e tesoro chiede al Governo che dichiarì (e non so se il

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)47<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1965)

Governo potrà farlo) di assicurare la copertura sugli stanziamenti esistenti.

**F E R R O N I.** Qual'è il parere della 5<sup>a</sup> Commissione? Tengo a precisare che non ho avuto mai alcun contatto con la 5<sup>a</sup> Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul suo disegno di legge è in linea di massima favorevole, ma contiene una riserva « ... Subordina, peraltro, tale suo parere a precise assicurazioni, in sede di Commissione di merito, da parte del rappresentante del Governo, circa la possibilità di copertura del suddetto onere a carico del capitolo indicato ». Io non so quale dichiarazione possa fare il rappresentante del Governo in proposito, ma ricordo che vi sono stati da parte della Presidenza del Senato dei moniti perchè non si abusasse di questa scappatoia.

Ad ogni modo, cerchiamo di porre ordine nella nostra discussione. Il senatore Basile ha chiesto la parola. Su che cosa intende parlare?

**B A S I L E.** Vorrei un chiarimento in merito alla proposta del senatore Donati.

In quale forma dovrebbe intervenire la Commissione finanze e tesoro? Si tratterebbe di un parere generale?

**D O N A T I.** Dovrebbe esprimersi su una copertura complessiva.

**B A S I L E.** Si dovrebbe totalmente modificare il sistema: fissare in bilancio una somma per questi contributi e poi lasciare l'Amministrazione libera di distribuirli.

Comunque, non vedo allo stato delle cose come si possa prendere in considerazione la proposta del senatore Donati.

**L I M O N I.** Mi rendo conto, signor Presidente e onorevoli colleghi, delle preoccupazioni manifestate dal senatore Donati e da altri di fronte al sistema con cui questi disegni di legge vengono posti all'esame della nostra Commissione. Non posso non dare apertamente ragione al senatore Donati

quando lamenta il fatto — e del resto l'abbiamo lamentato altre volte — che purtroppo alcuni disegni di legge vadano avanti, altri no, a seconda della influenza che i singoli presentatori possono esercitare sulla Commissione finanze e tesoro; non mi sembra, tuttavia, che sia accettabile la richiesta di fissare un termine di sei mesi, per esempio, dall'inizio della legislatura, per raccogliere tutte le proposte concernenti contributi ad enti culturali ed esaminarle, poi, simultaneamente, in quanto non possiamo impedire che disegni di legge di questa natura vengano presentati durante tutto il corso della legislatura, quando più aggrada a ciascun parlamentare.

Per queste ragioni e in analogia anche con quanto è stato fatto precedentemente, io sono, per quello che concerne il disegno di legge d'iniziativa del senatore Ferroni, contrario alla sospensiva e ritengo, invece, che si possa procedere senz'altro all'esame del provvedimento stesso.

**G R A N A T A.** Condividiamo nella sostanza le considerazioni che ha qui espresse il senatore Donati: abbiamo delle riserve sulla forma, perchè le obiezioni che sono state mosse ci sembrano altrettanto fondate. Si tratta di vedere come si possa trovare una soluzione che ci consenta di sottrarci al sospetto (che grava non tanto sulla nostra quanto sulla 5<sup>a</sup> Commissione) di favoritismi ispirati di volta in volta da considerazioni di varia natura o da determinate pressioni più o meno autorevoli e che ci permetta una valutazione comparativa delle varie proposte, riservando esclusivamente a noi il diritto sancito dal Regolamento di entrare nel merito, e renda possibile, altresì, un contatto permanente con la Commissione finanze e tesoro e con il Governo per adottare un sistema organico, in forza del quale le nostre deliberazioni rispondano a criteri generali e accettabili. Forse ci vorrebbe una legge organica, coordinata: non vedo altra soluzione. Le obiezioni del collega Limoni sono fondatissime, nel senso che non possiamo limitare il diritto di ciascun parlamentare a presentare un disegno di leg-

ge in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Ora, considerando che il rinvio di questi disegni di legge renderebbe disponibili i fondi che erano stati invece destinati alle finalità che hanno ispirato i provvedimenti stessi, proporrei una soluzione conciliativa in questo senso: si costituisca subito, all'interno della nostra Commissione, una Sottocommissione permanente alla quale sia conferito l'incarico di valutare tempestivamente, diciamo entro quindici giorni, insieme con la Commissione finanze e tesoro i due disegni di legge già oggi iscritti all'ordine del giorno — per i quali non vi sono preclusioni da parte della 5<sup>a</sup> Commissione —, previo esame comparativo con gli altri provvedimenti che sono stati presentati e che prevedono stanziamenti per enti culturali, nei confronti dei quali è stato espresso parere negativo da parte della 5<sup>a</sup> Commissione stessa.

In sostanza, chiediamo quindi due cose: la costituzione di una Sottocommissione che abbia, comunque, carattere permanente, per le ragioni esposte dal senatore Donati e che noi condividiamo; l'impegno che questa Sottocommissione venga a riferire di qui a 15 giorni presentando delle proposte concrete. Siamo perfettamente convinti che i due disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno e per i quali è stata già indicata la copertura, per l'uno senza riserva, per l'altro con una condizione, finiranno con l'essere approvati, ma con la procedura da noi suggerita avremo la possibilità di una maggiore tranquillità nei confronti di tutte le altre proposte, sottraendoci al sospetto di aver seguito criteri preferenziali.

Noi comunque non saremmo d'accordo su un riesame di qui a sei mesi.

**DONATI.** Io non faccio questione di sei mesi o di tre mesi. Quello che mi interessa è che si facciano le cose con senso di giustizia e, naturalmente, previo accordo con la 5<sup>a</sup> Commissione, ma che non sia quella Commissione a dire quali disegni di legge debbano andare avanti e quali no.

**FERRONI.** Vorrei innanzitutto precisare che ho scambiato con il relatore un

saluto questa mattina per la prima volta. Ciò è indicativo del mio comportamento; non ho inteso influenzare le decisioni della Commissione nemmeno sul piano dei rapporti umani.

**PRESIDENTE.** Io ho posto il disegno di legge all'ordine del giorno senza che lei mi abbia fatto premura.

**FERRONI.** Aggiungo che non ritengo di essere tanto importante da poter avere influito sull'atteggiamento positivo della 5<sup>a</sup> Commissione.

**CASSANO.** Deve essere pur lecito che vi siano degli scambi di vedute per facilitare l'elaborazione dei pareri!

**FERRONI.** Mi consenta l'orgoglio di non averlo fatto. Io ritenevo, onorevole Presidente, che, dopo un anno e mezzo dalla sua presentazione, il disegno di legge potesse essere finalmente messo in discussione, e non perchè esso si occupa di un'istituzione a carattere locale, ma proprio perchè tende a valorizzare un'istituzione che non ha carattere locale, anche se è legata alla meravigliosa città di Venezia. Nella relazione che accompagna il disegno di legge mi pare di aver detto che questo centro di cultura, per il quale il Comune di Venezia spende 20 o 30 milioni l'anno riattando la casa che fu di Carlo Goldoni, del padre della commedia italiana, ha rapporti con decine di Nazioni di tutto il mondo, dal Giappone alla Russia, alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti.

Tra l'altro, promotore del centro è stato un poeta, Diego Valeri, che credo meriti di essere aiutato nella sua opera.

Perchè mi sono preoccupato di questo Istituto? Non per un amore particolare verso il Goldoni: Goldoni può piacere o non piacere, ma credo che la sua opera comunque rappresenti un momento importante nella vita del teatro e della cultura italiani. Si pensi, per esempio, che cosa ha fatto l'Inghilterra per commemorare Shakespeare. Possibile che non si provveda alla divulgazione del nostro patrimonio culturale, e in particolare

del nostro patrimonio teatrale, cui Goldoni ha dato tanti capolavori?

Facendomi iniziatore del provvedimento, io ho inteso, dunque, fare un'azione a carattere non locale ma nazionale, per consentire alla « Casa di Goldoni » di espandere sempre più la sua attività.

Se la Commissione ritiene di poter discutere il mio provvedimento, io ne sarò lieto. Altrimenti mi riterrò pago di aver fatto il mio dovere.

**P R E S I D E N T E .** Non rimane, a questo punto, che mettere ai voti la proposta sospensiva. Ma i quindici giorni di cui si è parlato mi sembrano un po' pochi.

**G R A N A T A .** Vi sono molti disegni di legge che giacciono dinanzi alla Commissione da parecchio tempo. Si potrebbe intanto

procedere ad un esame comparativo dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno con gli altri provvedimenti che prevedono stanziamenti per enti culturali e stabilire, poi, di volta in volta, una scadenza.

**P R E S I D E N T E .** Costituiremo la Sottocommissione la quale studierà la maniera più rapida di procedere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta sospensiva presentata dal senatore Donati.

*(È approvata).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari